


Allegato A alla delibera n. 87/17/CONS
Aggiornato con delibera n. 294/17/CONS

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
2017 – 2019**

Adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante “*Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione*” e s.m.i.



INDICE

SEZIONE I

- I.1 Introduzione
- I.2 Quadro normativo
- I.3 Ambito di applicazione
- I.4 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

SEZIONE II

- II.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione
- II.2 Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione
- II.3 Organizzazione e funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
 - II.3.1 L'organizzazione dell'Autorità
 - II.3.1.1 I Referenti della corruzione e della trasparenza
 - II.3.1.2 Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)
 - II.3.1.3 Dati sulle risorse umane impiegate
 - II.3.2 Le funzioni dell'Autorità
- II.4 Analisi del contesto interno
- II.5 Misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

2

SEZIONE III

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

- III.1 Evoluzione normativa
- III.2 Adeguamento al nuovo Decreto Trasparenza
- III.3 La programmazione degli obblighi di pubblicazione e le ulteriori misure di trasparenza
 - III.3.1 Misure adottate e iniziative da assumere
 - III.3.2 Dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
 - III.3.3 Ulteriori misure di trasparenza ai fini della prevenzione della corruzione
- III.4 Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione obbligatoria
- III.5 Violazioni e sanzioni

SEZIONE IV

IV.1 Ulteriori iniziative dell'Autorità in materia di prevenzione della corruzione

IV.2 Disposizioni conclusive

SEZIONE I

I.1 Introduzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. Legge Anticorruzione, di seguito anche Legge) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina generale volta a prevenire il fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione, rafforzando il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nell’esercizio delle funzioni da parte dei titolari di pubblici poteri.

Il legislatore, a tal fine, ha considerato la “corruzione” nella sua accezione più ampia, ricomprendendo tutte quelle ipotesi in cui, nell’espletamento di un’attività amministrativa, il titolare abusi del potere che gli è stato attribuito al fine di ottenere un vantaggio privato. Le situazioni rilevanti, dunque, non sono solo quelle tipiche, disciplinate dal codice penale: oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (Titolo II, Capo I, c.p.), infatti, vengono considerate anche quelle circostanze che, a prescindere dalla rilevanza penale della singola fattispecie, evidenzino un malfunzionamento dell’amministrazione, derivante appunto da un esercizio delle funzioni pubbliche per finalità privatistiche, ovvero un inquinamento dell’azione amministrativa per azioni commissive o omissive, sia compiute che tentate.

4

La Legge Anticorruzione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha articolato il processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli, per garantire un sistema di tutela uniforme a livello nazionale che preservi, al contempo, l’autonomia delle singole Amministrazioni nella predisposizione di misure efficienti ed efficaci.

In particolare, a livello nazionale, è prevista l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche «PNA»), inizialmente elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, oggi dall’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche «ANAC»); a livello decentrato, invece, è imposta la predisposizione di un Piano di Prevenzione Triennale (di seguito anche «Piano») attraverso il quale ciascuna Amministrazione analizza e valuta i rischi specifici di corruzione, indicando i conseguenti interventi organizzativi volti a prevenirli.

Il presente documento, in particolare, reca il nuovo Piano triennale 2017-2019 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, «Agcom» o «Autorità») che, in ottica di continuità con il documento programmatico relativo al precedente triennio, dà conto delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2016, alla luce delle quali si è provveduto, tra le altre cose, a rendere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito, «Programma»)

una sezione specifica del Piano. A tal fine, quindi, sono state presi in considerazione, unitamente alle nuove disposizioni legislative, gli indirizzi contenuti nel PNA dell'ANAC per l'anno 2016, nonché le Linee guida dalla stessa adottate il 28 dicembre 2016, n. 1320 e riguardanti propriamente la trasparenza.

Il presente documento segue la struttura del precedente Piano, fermo restando l'inserimento di ulteriori previsioni, con particolare riguardo alle specifiche misure da incrementare o da introdurre per la prevenzione della corruzione, nonché alle disposizioni in materia di trasparenza.

I.2 Quadro normativo

A partire dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione annovera un pacchetto di decreti attuativi, quali:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”* (c.d. «Decreto Trasparenza»);

- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* (c.d. «Decreto Incarichi»);

- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165”*;

- d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1/2013, del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto *“Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

- d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

- d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”.

Più di recente, invece, l'assetto normativo è stato segnato dall'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riportante il nuovo Codice dei contratti pubblici, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e dall'adozione del PNA 2016 con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

Il d.lgs. 97/2016, in particolare, ha apportato delle novità rilevanti alla disciplina sulla trasparenza, prospettata come misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. La novella legislativa, infatti, oltre ad aver delimitato ulteriormente l'ambito di applicazione soggettiva della normativa, ribadendo l'inclusione delle Autorità indipendenti, ha revisionato gli obblighi di pubblicazione e descritto il nuovo diritto di accesso civico “generalizzato”. Con riguardo alla prevenzione della corruzione, invece, la stessa ha segnato, da una parte, il rafforzamento del ruolo del Responsabile unico, titolare del potere di predisporre e proporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, e dall'altra, il maggior coinvolgimento del Consiglio, quale organo di indirizzo politico, e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito, «OIV»).

I.3 Ambito di applicazione

La legge n. 190 del 2012, nella sua originaria formulazione, non trovava diretta applicazione nei confronti delle Autorità Indipendenti, riferendosi specificamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del T.U.P.I. (articolo 1, comma 59, Legge). Al pari, le norme disciplinanti i Piani di prevenzione si riferivano alle sole “*pubbliche amministrazioni centrali*” (articolo 1, comma 5, Legge).

Ciononostante, l'allora competente Dipartimento della funzione pubblica raccomandava “*alle autorità amministrative indipendenti (...) di valutare l'adozione di iniziative, anche in analogia con quanto stabilito dalla l. n. 190 e dai decreti attuativi della legge, al fine di attuare un'adeguata politica di prevenzione del rischio di corruzione*”. Alcuni adempimenti specifici imposti dalla Legge, del resto, sono stati richiamati da successive disposizioni che, viceversa, hanno trovato diretta applicazione nei confronti delle Autorità (i.e. Decreto Trasparenza e Decreto Incarichi). Nondimeno, si è trattato di testi normativi che - pur facendo riscontrare ambiti applicativi differenziati dal punto di vista soggettivo - presentavano delle aree di comune incidenza. Essi, infatti, hanno adottato un medesimo approccio di fondo nel disciplinare l'efficienza amministrativa, la trasparenza, l'integrità e la lotta alla corruzione. Si è trattato, infine, di disposizioni che, dando attuazione al principio di imparzialità ex

articolo 97 della Costituzione, sono stati ritenuti compatibili con l'autonomia organizzativa e settoriale delle Autorità Indipendenti.

L'Agcom, dunque, pur non rientrando espressamente nell'ambito soggettivo di applicazione della Legge, ha valutato in prima istanza l'opportunità di adeguarsi alla citata raccomandazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. La stessa, infatti, nel considerare la rilevanza dei compiti istituzionali svolti e la necessità di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza che caratterizzano la propria attività, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, ha adottato un primo Piano triennale 2015-2017, nel rispetto degli indirizzi dettati a livello nazionale, ove applicabili, e tenendo conto delle peculiarità organizzative, strutturali e funzionali che la contraddistinguono, nonché della compatibilità con la propria legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249.

Oggi la novella apportata dal d.lgs. 97/2016 sembra fugare ogni dubbio circa la possibilità di ricomprendere anche le Autorità indipendenti tra i soggetti tenuti ad adottare il Piano in osservanza del PNA quale atto di indirizzo (articolo 41, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 97/2016). L'articolo 1, comma 2-*bis* della Legge, infatti, definisce i soggetti tenuti ad adottare il Piano rinviando all'articolo 2-*bis* del d.lgs. 33/2013, ove le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono espressamente equiparate alle pubbliche amministrazioni.

I.4 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

7

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, come modificato dall'articolo 1 della delibera n. 125/17/CONS, e dell'articolo 1 della delibera n. 128/17/CONS, la dottoressa Giulietta Gamba, Dirigente nei ruoli dell'AGCOM e Direttore del Servizio sistema dei controlli interni, ha assunto dal 2 maggio 2017 la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 97/2016¹.

Il nominativo e i recapiti del Responsabile sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione «Autorità Trasparente».

Fino al 1 maggio 2017 tale incarico è stato svolto dall'Avv. Giulio Votano, Dirigente nei ruoli dell'AGCOM, nominato dal Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 63/15/CONS dell'11 febbraio 2015. L'Avv. Giulio Votano ha svolto

¹ Il d.lgs. n. 97/2016 (*"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*), nel modificare, all'art. 41, comma 1, lett. f) il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, ha previsto che *"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (...)"*, unificando così in capo ad un unico soggetto i relativi incarichi.

l'incarico di Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, anticipando, di fatto la previsione contenuta nell'art. 41, del citato d.lgs. n. 97/2016.

SEZIONE II

II.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è lo strumento attraverso il quale l'Autorità definisce le strategie che la stessa intende intraprendere al fine di:

- ridurre le opportunità che si verificano casi di corruzione.
- incrementare la capacità di far emergere casi di corruzione.
- creare un ambiente sfavorevole alla corruzione.

Il presente Piano, in tal senso, contempla a partire dall'anno 2017 un programma di attività da intraprendere, le misure implementate ovvero da implementare per prevenire l'evento corruttivo, i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura, i tempi necessari di attuazione e le conseguenze per le eventuali inosservanze. Il Piano definisce misure concrete, da realizzarsi con certezza e da valutarsi rispetto alla loro effettiva idoneità a prevenire la corruzione.

Il Piano, altresì, annovera al suo interno una sezione specifica per il Programma triennale per la trasparenza, al fine di assicurare una maggiore sinergia tra le varie misure adottate. Le disposizioni in esso contenute, inoltre, sono rese in coerenza con gli altri obiettivi strategico-gestionali dell'amministrazione trovando riscontro, in particolare, con quelli indicati nel Piano triennale della *performance* 2017-2019. Ciò premesso, tra gli obiettivi posti dall'amministrazione con il presente documento vi è quello di migliorare la coerenza tra le varie disposizioni programmatiche vigenti, considerando, a partire dal primo aggiornamento annuale utile del Piano, le misure introdotte dal Piano triennale della *performance*.

II.2 Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Il nuovo quadro normativo ha apportato modifiche rilevanti anche sul piano dei soggetti coinvolti nella strategia della prevenzione, riconoscendo, *in primis*, un maggior coinvolgimento dell'organo di indirizzo nella formazione e attuazione del Piano, raccomandando una particolare attenzione agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In merito, il

Consiglio dell'Autorità, nei termini sopra evidenziati, ha assunto tra i propri obiettivi strategici la promozione di maggiori livelli di trasparenza (Relazione annuale 2015, cap. III, *“La strategia dell'Autorità e le attività programmatiche”*; Relazione annuale 2016, cap. III, *“I risultati raggiunti, le strategie per il prossimo anno e le attività programmatiche”*, Piano della performance 2016).

Per quanto concerne il Responsabile unico, il d.lgs. 97/2016 ne ha rafforzato il ruolo, sancendo l'unificazione delle funzioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza, e identificandolo con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, ne vengono rafforzati i poteri di interlocuzione e di controllo nei confronti dell'intera struttura, dovendo vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, oltre che sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Fermo restando le attività di competenza del Responsabile, tutti i Dirigenti dell'Autorità collaborano attivamente per garantire una strategica azione di prevenzione della corruzione. In particolare, gli stessi assicurano un'attività informativa nei confronti del Responsabile, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono misure di prevenzione della corruzione, assicurano l'osservanza del Codice etico e di comportamento, delle misure di trasparenza e, più in generale, delle misure di prevenzione contenute nel presente Piano. A tal fine si avvalgono dei Referenti della corruzione e della trasparenza individuati presso ciascuna unità organizzativa (Cfr. paragrafo II.3.1.1). Il Referente della corruzione può coincidere con il Referente per la trasparenza. Qualora sia soggetto diverso, il Responsabile di ciascuna unità organizzativa è tenuto ad assicurare che i due Referenti espletino le rispettive competenze in maniera coordinata, onde evitare ritardi o inadempienze che possano incidere sulle attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sul corretto esercizio delle proprie funzioni di garanzia. Ove non vengano comunicati i suindicati nominativi, rispondono direttamente in qualità di Referenti della corruzione e della trasparenza i Responsabili delle singole unità organizzative. Partecipano al processo di gestione del rischio tutti i dipendenti dell'Autorità, rispettando le misure contenute nel Piano e segnalando al superiore gerarchico eventuali illeciti o casi di personale conflitto di interesse. Del pari, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano, per quanto compatibili, le misure del Piano e gli obblighi di condotta previsti nel Codice etico dell'Autorità.

Con riferimento all'Organismo Indipendente di Valutazione, la nuova disciplina prevede che l'OIV è tenuto a verificare il raccordo tra le misure anticorruzione e quelle di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e delle *performance* degli uffici.

Sono, dunque, destinatari del presente Piano: il Presidente e gli Organi Collegiali; il Capo di Gabinetto; il Segretario Generale; i Vice Segretari Generali;

il Consigliere per l'innovazione tecnologica; i Responsabili delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici; i Dipendenti dell'Autorità; gli Esperti, i Consulenti e i Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Autorità.

II.3 Organizzazione e funzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un'autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997.

Il Legislatore nazionale configura questa Autorità come un'istituzione che, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, svolge funzioni di regolazione, vigilanza e garanzia in modo "convergente" sui settori delle telecomunicazioni (oggi comunicazioni elettroniche), della radiotelevisione e dell'editoria nonché, da ultimo, del settore postale.

II.3.1 L'organizzazione dell'Autorità

L'assetto organizzativo dell'Autorità è disciplinato dal "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, Allegato A.


Con delibera n. 125/17/CONS del 30 marzo 2017, sono state apportate da ultimo modifiche e integrazioni a tale Regolamento e il relativo testo coordinato è riportato nell'allegato A della citata delibera n. 125/17/CONS.

Di conseguenza, l'attuale assetto dell'Autorità è stato oggetto di un articolato processo di riorganizzazione, di cui alla delibera n. 172/17/CONS del 18 aprile 2017, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*".

L'Autorità, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a) della Legge 190/2012, ha proceduto all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 (realizzato con questa versione del documento), in considerazione dei mutamenti nell'organizzazione intervenuti a decorrere dal 2 maggio 2017.

A seguito delle predette modifiche organizzative, l'Autorità è strutturata secondo il seguente organigramma funzionale:

Organigramma



Il Consiglio e le Commissioni (Commissione Infrastrutture e Reti e Commissione Servizi e Prodotti) sono organi collegiali dell’Autorità. I membri, scelti tra persone di notoria indipendenza e di alta e riconosciuta professionalità, sono eletti per metà dalla Camera dei Deputati e per metà dal Senato della Repubblica.

A ciascun membro delle Commissioni sono assegnati tre Consiglieri e due addetti di segreteria.

Il Presidente, organo monocratico, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Il Gabinetto del Presidente è costituito dal Capo di Gabinetto, da tre Consiglieri e da tre addetti di segreteria.

Rispondono esclusivamente al Presidente ed al Consiglio, operando in piena autonomia, la Commissione controllo interno, la Commissione di garanzia e il Comitato etico. In particolare:

La Commissione controllo interno verifica la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Autorità. Alla stessa è attribuito, altresì, il compito, proprio degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, di promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al d.lgs.33/2013.

La Commissione di garanzia esercita un’attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurando il rispetto delle norme vigenti da parte delle strutture interne dell’Autorità.

Il Comitato etico, infine, valuta la corretta applicazione delle norme del Codice etico, proponendo la soluzione di casi concreti, anche nell’ambito di procedimenti disciplinari.

Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale che risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell’azione amministrativa e vigila sulla efficienza e l’efficacia delle Direzioni e dei Servizi dell’Autorità. Dipendono dal Segretariato generale l’Ufficio gestione *Contact Center* e relazioni con il pubblico, l’Ufficio comunicazione, l’Ufficio affari generali e contratti e la Segreteria degli Organi collegiali.

Il Segretario generale è coadiuvato da due Vice Segretari Generali.

Il Consigliere per l'innovazione tecnologica svolge attività di studio e di ricerca e collabora all'attività istruttoria su istanza degli Organi collegiali; coadiuva inoltre, il Segretario generale nell'attività di programmazione e di pianificazione strategica per quanto concerne gli aspetti tecnici.

Per quanto concerne la struttura amministrativa, l'Autorità risulta articolata ad oggi in sei Direzioni e sette Servizi.

Le Direzioni sono:

- a) Direzione tutela dei consumatori, articolata al suo interno nell'Ufficio servizio universale, trasparenza e regolamentazione delle condizioni di offerta di servizi di comunicazione elettronica a tutela di consumatori e utenti, nell'Ufficio per i diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione elettronica e i rapporti con le associazioni dei consumatori e nell'Ufficio garanzie e tutele.
- b) Direzione contenuti audiovisivi, articolata al suo interno nell'Ufficio pluralismo interno e servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'Ufficio vigilanza degli obblighi e sanzioni nel settore dei media audiovisivi e radiofonici e nell'Ufficio diritti digitali e tutele.
- c) Direzione infrastrutture e servizi di media, articolata al suo interno nell'Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi di media e dell'editoria e nell'Ufficio pianificazione frequenze e autorizzazioni.
- d) Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete, articolata al suo interno nell'Ufficio sviluppo infrastrutture e servizi digitali e *governance* di internet nonché nell'Ufficio radio spettro telecomunicazioni.
- e) Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, articolata al suo interno nell'Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e servizio universale, nell'Ufficio disciplina e vigilanza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche, numerazione e garanzia della non discriminazione e nell'Ufficio controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori di comunicazioni elettroniche e gestori di infrastrutture fisiche e sanzioni nei mercati di competenza della Direzione.
- f) Direzione servizi postali, articolata al suo interno nell'Ufficio regolamentazione e nell'Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori.

I Servizi sono:

- g) Servizio giuridico, articolato al suo interno nell'Ufficio affari consultivi e contenzioso.
- h) Servizio ispettivo, registro e Co.re.com, articolato al suo interno nell'Ufficio rapporti con i Co.re.com.
- i) Servizio economico-statistico, articolato al suo interno nell'Ufficio analisi economica e consultivo.
- j) Servizio rapporti con l'Unione Europea e attività internazionale, articolato al suo interno nell'Ufficio attività internazionale.
- k) Servizio risorse umane e organizzazione, articolato al suo interno nell'Ufficio gestione del personale.

l) Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, articolato al suo interno nell'Ufficio bilancio e contributo operatori.

m) Servizio sistema dei controlli interni, articolato al suo interno nell'Ufficio attuazione dei regolamenti.

II.3.1.1 I Referenti della corruzione e della trasparenza

Alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità, si riportano i nominativi dei referenti di ciascuna Direzione/Servizio, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'ANAC:

Direzione/Servizio	Referente anticorruzione	Referente trasparenza
Segretariato Generale	Maria Baldari	Maria Baldari
Direzione tutela dei consumatori	Paola Ricciuti	Paola Ricciuti
Direzione contenuti audiovisivi	Francesco Bonvicini	Francesco Bonvicini
Direzione infrastrutture e servizi di media	Novello Arianna	Novello Arianna
Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete	Luca Salandri	Luca Salandri
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche	Alessandro Pino	Alessandro Pino
Direzione servizi postali	Sergio del Grosso	Sergio del Grosso
Servizio giuridico	Gaia Cozzolino	Federica Plaustro
Servizio ispettivo, registro e Co.re.com	Claudia Lopedote Marco Iannelli (*)	Claudia Lopedote Marco Iannelli (*)
Servizio economico-statistico	Linda Russo	Linda Russo
Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale	Patrizia Giordani	Patrizia Giordani
Servizio risorse umane e organizzazione	Camillo Irace	Camillo Irace
Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione	Paola Iaconis	Paola Iaconis
Servizio sistema dei controlli interni	Giorgio Giuliano	Claudia Ruggiu

(*) In sostituzione dal 1° settembre 2017.

II.3.1.2 Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

L'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.

Per assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 stabilisce che ciascuna Amministrazione individui il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante e ne indichi il nome all'interno del Piano triennale stesso.

Per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stata designata la Dott.ssa Rosanna Crudo.

II.3.1.3 Dati sulle risorse umane impiegate

Al 31 dicembre 2016, l'organico dell'Autorità è costituito da 334 dipendenti di ruolo (contratto a tempo indeterminato), di cui 33 appartenenti all'area dirigenziale, 170 con qualifica di funzionario, 103 con funzioni operative e 28 con mansioni esecutive.

Alla medesima data, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato sono 28, di cui 27 con funzioni direttive (3 dirigenti e 24 funzionari) e 1 con mansioni operative.

Sono, inoltre, presenti 3 dipendenti in comando, distacco o fuori ruolo appartenenti ad altre Amministrazioni.

15

Dal totale, che risulta pari a 365 persone, 9 unità, al 31 dicembre 2016 risultano distaccate in qualità di esperti presso istituzioni comunitarie o internazionali, collocate fuori ruolo presso altre istituzioni di regolazione e garanzia, ovvero comandate presso uffici di diretta collaborazione di cariche di governo.

II.3.2 Le funzioni dell'Autorità

L'Autorità, in esecuzione del proprio mandato istituzionale, esercita attività di regolamentazione, vigilanza e garanzie nei settori delle comunicazioni elettroniche, del sistema radiotelevisivo, editoriale e dei diritti digitali, nonché dei servizi postali, al fine di perseguire i generali obiettivi definiti a livello europeo e nazionale, quali:

- a) Tutela degli utenti e dei consumatori.
- b) Promozione della concorrenza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo e dei servizi postali.
- c) Allocazione efficiente delle risorse.
- d) Sviluppo di reti e servizi digitali di comunicazione.
- e) Promozione e tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione.

- f) Promozione della legalità nella fruizione di opere digitali.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Autorità si avvale di strumenti quali la consultazione pubblica e l'indagine conoscitiva, oltre ad essere dotata di poteri ispettivi, sanzionatori e di risoluzione delle controversie. In particolare, la stessa può:

- a) Richiedere, ai fini istruttori, documenti e informazioni alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso.
- b) Disporre ispezioni allo scopo di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato.
- c) Disporre perizie e la consultazione di esperti.
- d) Infliggere sanzioni amministrative, anche pecuniarie.
- e) Risolvere le controversie nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali.

II.4 Analisi del contesto interno

Ai fini della predisposizione del Piano, il Responsabile, in via preliminare, ha individuato i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del documento e di definizione del quadro delle funzioni che caratterizzano l'attività dell'Autorità. L'attività di analisi dei rischi è stata svolta con il coinvolgimento dei Responsabili delle unità organizzative ai quali è stato richiesto di compilare/convalidare una scheda riportante le principali attività svolte dai singoli uffici, una descrizione dei principali rischi di corruzione connessi alle attività compiute, l'indicazione delle misure di prevenzione già esistenti, unitamente a quelle da integrare e quelle eventualmente da introdurre.

Sulla base delle informazioni pervenute, il Responsabile ha valutato e confrontato i diversi contributi, al fine di vagliare l'adeguatezza delle misure di mitigazione già adottate, segnalare la necessità di adottare ulteriori misure e proporre, in alcuni casi, delle misure specifiche. A tal fine, il Responsabile ha preso in considerazione *in primis* le aree obbligatorie e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, espressamente individuate dall'articolo 1, comma 16, della Legge, ossia: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (ora decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. Per le altre strutture, ha preso in esame, rispetto alle singole attività descritte: grado di discrezionalità amministrativa; entità e misura delle risorse finanziarie gestite, sia in forma di contributo che di corrispettivo, dall'Unità presso cui è incardinata la competenza e relative all'attività

medesima; presenza di precedenti casi e/o episodi che abbiano comportato l'avvio di procedimenti per responsabilità disciplinari, penali, civili, amministrativo contabili, correlati ad attività di carattere corruttivo in senso lato; disponibilità dei flussi informativi e trattamento dei dati; coinvolgimento di altre Direzioni o Unità nello svolgimento di una determinata funzione (controllo reciproco); coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di una determinata funzione.

L'analisi effettuata alla luce delle funzioni e dell'organizzazione dell'Autorità, ha condotto all'identificazione delle unità/attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. È emerso, in particolare, che le aree ad alto rischio sono quelle in cui operano le Strutture che formulano proposte agli organi collegiali ai fini dell'adozione di atti idonei a produrre effetti (giuridici ed economici) verso soggetti esterni all'Autorità, nonché, anche alla luce delle indicazioni fornite dallo stesso legislatore, quelle competenti in materia di affari generali e contratti; risorse umane e organizzazione; bilancio e contabilità. In funzione dei risultati pervenuti, quindi, si procederà, nel corso del triennio (a partire dall'anno 2017), a dare avvio alla identificazione, progettazione e implementazione delle misure necessarie per presidiare i rischi identificati, con particolare riferimento alle misure da implementare rispetto a quelle già in essere.

Il Responsabile, alla luce delle suindicate risultanze, ha provveduto alla formale stesura del Piano sottoponendolo al Consiglio dell'Autorità per l'approvazione e l'adozione definitiva.

II.5 Misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso alle attività poste in essere dall'amministrazione.

Di seguito vengono presentate, mediante schede specifiche, le misure di prevenzione e contrasto da introdurre/attuare nel prossimo triennio secondo la programmazione definita dal presente Piano. Per facilità di consultazione dette misure sono previamente elencate ed accompagnate da un codice identificativo.

MISURA01 - Adempimenti in materia di trasparenza

MISURA02 - Codice etico

MISURA03 - Informatizzazione dei processi

MISURA04 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

MISURA05 - Monitoraggio dei termini procedurali

MISURA06 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

MISURA07 - Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio

MISURA08 - Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice
MISURA09 - Svolgimento di incarichi d'ufficio/Attività ed incarichi extraistituzionali
MISURA10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici
MISURA11 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
MISURA12 - Patti di integrità
MISURA13 – Formazione (I e II livello)
MISURA14 - Rotazione del personale
MISURA15 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
MISURA16 - Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni
MISURA17 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblowing*)

MISURA01 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Autorità, attraverso procedure disciplinate da Regolamenti interni, adotta i provvedimenti nei settori di propria competenza nel rispetto, tra gli altri, dei principi generali di efficienza, partecipazione e trasparenza. A tal fine, viene riconosciuta ampia rilevanza all'istituto della consultazione con tutti i soggetti interessati, attraverso la diffusione di documenti, la raccolta di osservazioni scritte e eventuali audizioni collettive e individuali. La pubblicità legale, invece, è assicurata attraverso la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti sul sito istituzionale dell'Autorità www.agcom.it, in ottemperanza alla delibera n. 125/11/CONS, di attuazione dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Sul piano della tutela della trasparenza e dell'integrità, il Decreto Trasparenza ha trovato espressa applicazione nei confronti delle Autorità indipendenti solo a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*". Ciononostante, l'Autorità ha fin dall'inizio provveduto ad adottare il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (delibera n. 605/13/CONS), nonché il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, derogando, tuttavia, a talune delle disposizioni normative vigenti, in forza del margine di autonomia che il Decreto stesso riservava alle amministrazioni di garanzia, vigilanza e regolazione.

Con l'entrata in vigore del sopracitato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il legislatore ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, annoverando espressamente le Autorità indipendenti. L'Agcom, pertanto, ha dato piena attuazione alle disposizioni di cui al novellato Decreto Trasparenza, adottando un nuovo Regolamento (delibera n. 368/15/CONS) e

uniformando le misure del Programma triennale 2014-2016 al nuovo assetto normativo.

Al contempo, l'amministrazione ha provveduto alla nomina del Responsabile della trasparenza (che svolge anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione) e alla elaborazione della sezione "Autorità Trasparente" all'interno del proprio sito istituzionale, procedendo ad un monitoraggio dei dati, delle informazioni e dei documenti già disponibili nel sito istituzionale, *in primis* degli atti e dei provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Autorità.

Come anticipato, a seguito dell'ultima modifica apportata al d.lgs. 33/2013, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità non si configura più come uno strumento di programmazione autonomo, bensì come uno dei contenuti del Piano di prevenzione della corruzione. Il novellato Decreto, cioè, se, da un lato, continua a considerare la promozione di maggiori livelli di trasparenza come obiettivo strategico di ogni amministrazione, dall'altro pone la trasparenza come il connotato ineliminabile dell'ordinario modo di gestire ed amministrare e, quindi, come strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Del resto, la riforma ha ampliato l'ambito oggettivo dell'accesso civico che, a differenza della precedente formulazione, non fa più riferimento ai soli documenti, dati e/o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, bensì ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Il Decreto riformato, in altri termini, aggiunge alla preesistente trasparenza di tipo proattivo, ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sul sito *web* di determinati dati, una trasparenza di tipo reattivo, cioè in risposta alle istanze di conoscenza che possono essere avanzate da "chiunque". La gestione delle istanze di accesso civico e di accesso civico generalizzato è rimessa rispettivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai Responsabili delle singole unità organizzative interessate, nel rispetto delle modalità descritte nell'apposita sotto sezione in "Autorità Trasparente".

Nel secondo caso, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza residua un potere di riesame in caso di rigetto totale o parziale dell'istanza. Nel corso del 2016 risultano pervenute tre istanze di accesso civico, nessuna delle quali ha riguardato obblighi di pubblicazione, né ha reso necessario un adeguamento dei dati già presenti nella sezione "Autorità Trasparente".

A fronte delle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 in tema di accesso civico, l'Autorità ha avviato una generale riforma della regolamentazione interna, al fine di ridefinire entro il primo semestre del 2017 l'intera materia dell'accesso, intesa sia come accesso procedimentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia come accesso civico e accesso civico generalizzato ai sensi del Decreto Trasparenza.

A fronte dell'ampliamento del diritto di accesso, la riforma ha semplificato e in parte ridotto gli adempimenti di pubblicazione richiedendo una ristrutturazione delle sottosezioni di primo e/o di secondo livello della sezione "Autorità Trasparente" già presente sul sito Agcom. L'Autorità, pertanto, si è attivata per l'aggiornamento e la ricollocazione dei contenuti alla luce delle modificate disposizioni.

Come previsto dal precedente Programma, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza continua ad impegnare tutte le strutture organizzative, i rispettivi Responsabili ed i Referenti preposti, nel rispetto dei procedimenti, dei flussi informativi interni e della tempistica già disciplinati dal "*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" di cui alla delibera n. 368/15/CONS. Ciò premesso, l'Autorità provvederà ad adeguare la normativa interna vigente alla riforma apportata dal d.lgs. 97/2016.

L'Autorità, in anticipo sui tempi, ha peraltro ottemperato agli obblighi di pubblicazione contemperando il fine di massima accessibilità con quello di semplificazione delle procedure: si pensi, ad esempio, alla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti amministrativi, per i quali è stato predisposto, nella sottosezione "Provvedimenti", un *link* agli elenchi (filtrabili per anno, per settore e per testo/titolo) dei provvedimenti adottati dagli organi collegiali, ottimizzando l'ostensione già prevista per fini di pubblicità legale. Tale modalità di ricerca, peraltro, è applicata anche agli atti dirigenziali, purché di natura provvedimentoale, anch'essi pubblicati nella sezione "Autorità Trasparente".

Per l'anno 2017, si prevede il miglioramento dei contenuti informativi delle sezioni che, in esito ai monitoraggi periodici effettuati, risultano deficitarie o poco aggiornate, tenendo, altresì, conto che taluni dati di cui è fatto obbligo di pubblicazione, a partire dal giugno 2017, potranno essere attinti direttamente dalle Banche Dati attive presso alcune pubbliche amministrazioni.

Sebbene il sito istituzionale dell'Autorità contenga una serie di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti, si ritiene, in considerazione dell'ampliamento del diritto di accesso civico e della piena assunzione della trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione, che possano essere individuati ulteriori dati e informazioni la cui pubblicazione potrà assicurare visibilità all'azione amministrativa e diffusione di informazioni utili al contrasto di comportamenti non corretti (a tal fine si rinvia alla sezione III specificamente riservata alla tutela della trasparenza). L'Autorità, in tal senso, intende dare ulteriore attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 9, lett. f), della Legge e all'articolo 7*bis*, comma 3, del Decreto Trasparenza, in forza delle quali le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 o sulla base di specifiche previsioni normative. A tal fine verrà integrato il contenuto delle misure a tutela

della trasparenza e dell'integrità, così come indicato nella sezione III del presente Piano.

L'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infine, si è concretizzata, oltre che nella vigilanza, nella gestione delle istanze di accesso civico, nonché nel supporto per la rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e nella formulazione di indicazioni operative ai Referenti dei singoli uffici. I Referenti della trasparenza soggiacciono anche ad obblighi di rendicontazione al Responsabile, attraverso la predisposizione, quantomeno annuale salvo diverse esigenze, di una relazione sulle attività compiute.

→ Riferimenti normativi

- D.lgs. 33/2013
- Legge 190/2012, articolo 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34
- Capo VI, legge 241/1990
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Si rinvia alla sezione III del presente Piano

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Consiglio
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Commissione controllo interno, nell'esercizio delle funzioni di OIV
- Responsabili delle singole unità organizzative
- Referenti delle singole unità organizzative

21

→ Termine

- Decorrenza immediata

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA02 - CODICE ETICO

L'Autorità, già con il precedente Piano triennale, ha indicato tra le misure di prevenzione la revisione della delibera n. 577/10/CONS, dell'11 novembre 2010, recante "Approvazione del nuovo Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", a sua volta emanata in sostituzione della delibera n. 18/98, del 16 giugno 1998, avente ad oggetto la prima versione del Codice etico dell'Autorità, in vigore fin dalla sua istituzione. Sia sul piano legislativo che in sede attuativa con il PNA, infatti, l'adozione del Codice etico

rappresenta una delle principali “azioni e misure” di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

L’articolo 54, del decreto legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190/2012, in particolare, ha assegnato al Governo la competenza a definire un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, *“al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”*. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il d.p.r. n. 62/2013, recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, che ha sostituito il Codice di comportamento approvato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, prevedendo misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione.

Alla luce delle suindicate previsioni, l’Autorità, nel corso del 2016, ha avviato le procedure per l’adozione di un nuovo Codice etico e di comportamento, rivalutando anche l’impianto delle azioni disciplinari alla luce della normativa anticorruzione e di tutela della trasparenza.

→ Riferimenti normativi

- Articolo 54, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 1, comma 44, della Legge
- D.p.r. n. 62/2013
- Articolo 1, comma 9, della legge n. 249/97
- Codice etico Agcom
- Piano Nazionale Anticorruzione

22

→ Azioni da intraprendere

- Aggiornamento Codice etico

→ Soggetti competenti all’adozione delle misure

- Consiglio
- Segretario generale
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione
- Comitato etico

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA03 - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

L'informatizzazione dei processi, come peraltro evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione, rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace. La stessa, infatti, consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo, riducendo quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. Un sistema informativo unitario, idoneo a coordinare ed integrare tutte le basi dati presenti in Agcom, in particolare, permetterà all'amministrazione, sul piano della gestione informatica, di interloquire per tutte le attività di Agcom con un unico soggetto e non più con una pluralità di fornitori esterni. Le comunicazioni tra uffici, altresì, avverranno tramite sistemi e non più attraverso l'invio di documentazione redatta manualmente. In questo modo verrà agevolata l'estrazione e l'invio dei dati, riducendo, contestualmente, il margine di errore. L'informazione sull'andamento dei processi, infine, confluirà in un sistema di controllo di gestione a disposizione del vertice amministrativo, consentendo di espletare con maggiore tempestività le azioni di propria competenza.

A partire dalla fine del 2016, l'Autorità ha affidato ad una società esterna l'effettuazione di un *assessment* funzionale (*gap analysis*) per valutare lo scostamento tra le esigenze delle strutture in materia di sistemi informativi e le prestazioni offerte dagli attuali applicativi. Ad esito di tale valutazione, l'amministrazione intende bandire una procedura di gara per l'acquisito di una soluzione *software* integrata che consentirà, a partire dal 2018, la integrale informatizzazione dei processi interni.

→ Riferimenti normativi

- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Sistema informativo integrato

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Segretario generale
- Responsabile del Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione
- Responsabili delle singole unità organizzative

→ Termine

- 2019

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA04 - ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti rappresenta una misura trasversale efficace di prevenzione della corruzione, consentendo una maggiore diffusione all'esterno del patrimonio pubblico ed il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

→ Riferimenti normativi

- D.lgs. 33/2013
- Piano Nazionale Anticorruzione
- Regolamento Trasparenza Agcom

→ Azioni da intraprendere

- Si rinvia alla Misura01 e alle disposizioni contenute nella sezione III del presente Piano

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabili delle singole unità organizzative
- Referenti delle singole unità organizzative

→ Termine

- Decorrenza immediata

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA05 - MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. d), della legge 190/2012, in combinato disposto con il successivo comma 28 del medesimo articolo, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo, conseguentemente, all'eliminazione di eventuali anomalie. Il monitoraggio, infatti, è finalizzato a far emergere casi di omissioni o ritardi che possano rappresentare un sintomo di fenomeni corruttivi.

L'Autorità, sia nel 2015 che nel 2016, ha provveduto al monitoraggio e alla pubblicazione dei risultati nell'apposita sezione "Autorità Trasparente", ottemperando alla previsione di cui all'articolo 24 del Decreto Trasparenza. Nonostante il predetto obbligo di pubblicazione sia stato abrogato dall'articolo 43 del d.lgs. 97/2016 e nonostante sia intervenuto, con le nuove disposizioni, il diritto di accesso generalizzato, l'Autorità intende comunque garantire la trasparenza del dato inerente al monitoraggio. A tal fine la pubblicazione

annuale dei relativi risultati è da ritenersi misura specifica del presente Piano, da attuare nei modi indicati nella successiva sezione III.

Per quanto concerne le modalità di espletamento del monitoraggio, in attesa della implementazione della informatizzazione integrale dei processi, che consentirà il monitoraggio in tempo reale tramite estrazione dati, la misura sarà attuata nel corso del 2017 attraverso un maggior coinvolgimento dei Responsabili delle singole unità organizzative e dei Referenti della corruzione. A tal proposito, il nuovo “Regolamento Trasparenza” dell’Agcom, da adottarsi anch’esso nel 2017, definirà espressamente l’obbligo per i Referenti (e, in mancanza, dei Responsabili delle unità organizzative) di individuare i procedimenti di competenza delle strutture di appartenenza ed i relativi termini di espletamento ai sensi delle disposizioni normative vigenti, trasmettendo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un *report* annuale (entro 15 dicembre) per consentire a quest’ultimo il monitoraggio dei tempi medi impiegati. All’esito il Responsabile, ove necessario, procederà a segnalare al Responsabile della struttura interessata eventuali anomalie riscontrate per consentirne l’eliminazione.

→ Riferimenti normativi

- Legge 190/2012
- D.lgs. 33/2013
- Piano Nazionale Anticorruzione
- Regolamento Trasparenza Agcom

25

→ Azioni da intraprendere

- Monitoraggio rispetto dei termini procedurali
- Pubblicazione nella sezione “Autorità Trasparente” dei risultati

→ Soggetti competenti all’adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabili delle singole unità organizzative
- Referenti delle singole unità organizzative

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA06 - OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Nelle more dell'adozione del nuovo Codice etico e di comportamento, attraverso il quale saranno rafforzate le disposizioni in materia di dichiarazione del conflitto di interessi ed il conseguente obbligo di astensione, si rappresenta che sono comunque vigenti ed attuati le prescrizioni ed i relativi presidi sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e del Codice etico di cui alla delibera n. 577/10/CONS.

Anche il PNA, in merito, raccomanda una particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse da parte dei Responsabili del procedimento, che il legislatore (articolo 1, comma 41, delle Legge) ha valorizzato con l'inserimento nella legge 241/90 dell'articolo 6*bis*, rubricato "Conflitto di interessi", statuendo che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

→ Riferimenti normativi

- Articolo 2, comma 31, legge 481/95
- Articolo 6-bis, legge 241/1990
- D.p.r. 62/2013
- Piano Nazionale Anticorruzione
- Codice etico Agcom

26

→ Azioni da intraprendere

- Verifica delle ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabili delle singole unità organizzative
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione
- Comitato etico

→ Termine

- Decorrenza immediata

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA07 - MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI NEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

L'articolo 1, comma 9, lett. b), della Legge prevede, per le attività nell'ambito delle quali sia più elevato il rischio di corruzione, l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio, non ultima la circostanza che il soggetto firmatario del provvedimento finale sia distinto dal responsabile del procedimento.

Tale forma di controllo è già attuata dall'Autorità per la quasi totalità dei propri provvedimenti, prevedendo un meccanismo di separazione tra fase istruttoria e fase deliberativa, anche quando quest'ultima sia delegata dall'organo collegiale al Responsabile della singola unità organizzativa ed esplicitata attraverso l'adozione di determine direttoriali.

Nel corso del 2017 l'Autorità provvederà a verificare se, allo stato, sussistano procedimenti per i quali, nonostante vi sia un rischio corruzione, non trova ancora applicazione il suindicato meccanismo di separazione, applicandolo in caso di riscontro positivo.

L'Autorità, altresì, già contempla come prassi consolidata lo svolgimento di riunioni periodiche, quantomeno con cadenza settimanale, tra i Responsabili delle singole unità organizzative ed il Segretario generale, con finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

→ Riferimenti normativi

- Articolo 1, comma 9, legge 190/2012
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Meccanismo di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria per l'adozione di atti idonei a produrre effetti (giuridici ed economici) nei confronti di soggetti esterni all'Autorità
- Verifica circa la sussistenza di procedimenti per i quali sia necessario prevedere un intervento organizzativo introducendo il suindicato meccanismo di separazione
- Ottimizzazione degli incontri settimanali anche come meccanismo di controllo nella formazione delle decisioni nei procedimenti a rischio

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Segretario generale
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabili delle singole unità organizzative

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA08 - INCONFERIBILITÀ / INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, l'amministrazione, ai sensi del d.lgs. 39/2013, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire l'incarico, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti nei capi III e IV del sopracitato decreto, nonché la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ai sensi del d.P.R. 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Autorità. Il controllo sulle cause di incompatibilità deve essere effettuato sia all'atto di conferimento dell'incarico, sia annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, l'Agcom ha operato una ricognizione dei dirigenti, i quali hanno presentato una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Lo stesso è stato effettuato per i soggetti che detengono incarichi amministrativi di vertice. Tutte le dichiarazioni sono state sottoposte a verifica ed aggiornamento annuale (per 2015 e per 2016), nonché pubblicate nella sezione "Autorità Trasparente" del sito unitamente ai rispettivi *curricula vitae*.

28

→ Riferimenti normativi

- D.lgs. 39/2013
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Obbligo di autocertificazione per i dirigenti e per i titolari di incarichi amministrativi di vertice all'atto di conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.
- Obbligo di dichiarazione annuale nel corso dell'incarico circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Consiglio
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione
- Tutti i titolari di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

→ Termine

- Decorrenza immediata / Annuale

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA09 - SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO / ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Come evidenziato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione *“Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi”*.

L'articolo 2, comma 31, della legge 481/95, invero, già stabilisce che *“il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito”*.

Fermo restando, dunque, il regime di incompatibilità previsto *ex lege* dall'articolo 2, comma 31, della legge 481/95 (vigente per tutto il personale dipendente, a pena di decadenza e per tutta la durata del servizio), i soli incarichi assumibili in costanza del rapporto di impiego sono quelli di docenza, previo nulla osta del Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza e conferma del Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione e, comunque, nel rispetto delle seguenti condizioni: la materia oggetto dell'incarico riguarda una materia sulla quale l'Autorità esercita una specifica competenza; lo svolgimento dell'incarico non incide con l'assolvimento dei compiti istituzionali e non sussiste al riguardo alcun conflitto di interesse con l'attività svolta e con i doveri di ufficio. Gli incarichi sono svolti fuori dell'orario di lavoro e le eventuali assenze sono giustificate con gli ordinari istituti previsti dal Regolamento del personale (ferie e permessi).

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, l'Autorità verifica l'insussistenza di eventuali cumuli di incarichi vietati dalla norma. Tutti gli incarichi di insegnamento e i relativi emolumenti sono pubblicati sul sito dell'Agcom, nella sezione “Autorità Trasparente” ed aggiornati annualmente.

Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

→ Riferimenti normativi

- Articolo 2, comma 31, della legge 481/95
- Codice etico
- delibera di indirizzo n. 1/03/CONS
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Verifica di eventuali ipotesi di cumulo di incarichi

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione
- Responsabili delle singole unità organizzative

→ Termine

- Decorrenza immediata

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA10 - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

Al fine di garantire la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti a cui si intendono conferire degli incarichi, si prevede con il presente Piano un obbligo di certificazione circa l'esistenza di eventuali procedimenti penali per:

- 1) Membri di Commissione di gara e di concorso;
- 2) I Responsabili delle singole unità organizzative e i titolari di incarichi dirigenziali, anche di vertice.

Per i membri delle Commissioni di gara provvede ad acquisire la documentazione comprovante l'assenza dei precedenti penali il Responsabile dell'Ufficio Affari generali e contratti.

Per i componenti delle Commissioni di concorso il Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione provvede ad acquisire dai nominandi membri l'autocertificazione circa l'assenza di eventuali precedenti penali, dando conto dell'avvenuta verifica della veridicità delle dichiarazioni.

Per quanto concerne i Responsabili delle singole unità organizzative e i titolari di incarichi dirigenziali, anche di vertice, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza procede alla raccolta delle dichiarazioni circa

l'assenza di precedenti penali, con particolare riguardo ai reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Tutte le suindicate dichiarazioni sono sottoposte a pubblicazione nella sezione "Autorità Trasparente" e, nel caso dei Responsabili e dei titolari di incarichi dirigenziali, anche di vertice, a verifica periodica, quantomeno annuale.

→ Riferimenti normativi

- D.lgs. 39/13
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa per i membri di commissioni di gara e di concorso, per i responsabili delle singole unità organizzative e dei titolari di incarichi dirigenziali, anche di vertice.

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione
- Responsabile dell'Ufficio Affari generali e contratti
- Tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anche di vertice

→ Termine

- Decorrenza immediata / Annuale

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA11 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'articolo 22, comma 3, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, integrando l'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che *"Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni*

sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto”.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale dei membri del Consiglio e dei dirigenti dell’Autorità per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la convenienza di accordi fraudolenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a verificare periodicamente, quantomeno con cadenza annuale, il rispetto del divieto sopracitato, pubblicando nella sezione “Autorità Trasparente” le relative risultanze (Relazione su stato di attuazione del Piano)

→ Riferimenti normativi

- Articolo 2, comma 9, della legge 481/95
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Aggiornamento del Codice etico
- Verifica rispetto divieto

→ Soggetti competenti all’adozione delle misure

- Consiglio
- Segretario generale
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione
- Responsabili delle singole unità organizzative

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA12 - PATTI DI INTEGRITÀ

L'articolo 1, comma 17, della Legge stabilisce che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.*

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad

una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni qualora uno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

L'Autorità, già nel corso del 2016, si è avvalsa di tale misura per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione, allegando il documento contenente il Patto di integrità ad ogni procedura, indipendentemente dal valore di gara.

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, tuttavia, si prevede nel corso del 2017 l'adozione da parte del Responsabile dell'Ufficio Affari generali e contratti di un testo *standard* di patto di integrità, da inserire tra i documenti di gara e da restituire sottoscritto pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'Autorità, altresì, prevede di avvalersi di un ulteriore specifico strumento volto a mitigare il rischio corruttivo. Si tratta, in particolare, dell'inserimento nel Capitolato speciale d'onere, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto e, in particolare, nell'articolato recante gli "Obblighi dell'Appaltatore" della seguente clausola: *"All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il RUP ed il Responsabile dell'Ufficio Affari generali e contratti, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità non lecita"*.

→ Riferimenti normativi

- Articolo 1, comma 17, della legge 190/12
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Predisposizione e utilizzo di protocolli o patti di legalità per ogni affidamento, indipendentemente dal valore e dalla procedura di gara
- Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia in forza della quale il mancato rispetto del protocollo o del patto di integrità comporta l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto. La mancata sottoscrizione del patto di integrità in sede di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
- Aggiornamento del Capitolato speciale d'onere nella parte recante gli obblighi dell'appaltatore

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile dell'Ufficio Affari generali e contratti

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

MISURA13 - FORMAZIONE

Tra gli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 vi è la pianificazione degli interventi formativi per i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione. L'articolo 1, comma 11, in particolare, prevede percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (S.N.A.).

I livelli di formazione individuati sono due:

- 1) formazione base (o di primo livello), destinata a tutto il personale dell'Autorità e finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità;
- 2) formazione avanzata (o di secondo livello), destinata a dirigenti, Responsabili e dipendenti degli uffici che operano nelle aree a maggior rischio corruzione.

34

Nel corso del 2016 l'Autorità si è rivolta alla S.N.A. per promuovere lo svolgimento di eventi formativi rivolti ai Responsabili e ai dipendenti coinvolti nei processi esposti al rischio di corruzione, con particolare riguardo al settore degli appalti, sia allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, sia per fornire la massima informazione sulle situazioni concrete in cui risulta più probabile il verificarsi di fattori di rischio. Il corso intitolato "*Seminario di formazione per personale operante nell'area di rischio "Contratti pubblici"*" si è svolto nelle date del 9 novembre (Roma) e del 6 dicembre (Caserta) 2016.

Per il 2017 si prevede l'organizzazione direttamente con ANAC di ulteriori sessioni di formazione sia generale, per tutti i dipendenti, sia specifica per alcune categorie di dipendenti. A tale ultimo scopo, i dipendenti destinati a partecipare saranno individuati tenendo in considerazione tutti i processi interni dell'Autorità e le risultanze delle verifiche effettuate ai fini del presente Piano. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di avvalersi anche dell'offerta formativa proposta dalla S.N.A.

Per quanto concerne la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una comunicazione informativa a tutto il personale dell'Autorità per garantire la

presa visione delle nuove misure di prevenzione per il triennio 2017-2019. A tal fine si provvederà ad allegare alla *e-mail* il testo del Piano. Tale comunicazione sarà rinnovata in occasione dell'aggiornamento annuale del documento. Coloro che inizieranno *pro futuro* a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per l'Agcom, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, riceveranno una copia del Piano. Ai nuovi assunti o a chi entra nel settore deve essere garantito il livello di formazione base, anche mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio).

→ Riferimenti normativi

- Articolo 1, comma 11, della legge 190/12
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. e ANAC
- Pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare
- Realizzare percorsi formativi differenziati per i destinatari
- Prevedere forme di tutoraggio per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione

35

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA14 - ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione deve essere attuata tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa dell'Autorità, nonché per assicurare la salvaguardia e la continuità dell'attività di regolazione svolta. La rotazione degli incarichi dirigenziali deve avvenire, dal punto di vista temporale, in modo sfasato rispetto alla rotazione dei funzionari, al fine di salvaguardare il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso la continuità e la conservazione delle necessarie conoscenze/competenze all'interno delle diverse strutture.

L'articolo 1, comma 10, lett. b), della legge 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione proceda alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Al fine di dare attuazione alle suindicate prescrizioni, si ravvisa la necessità di procedere con una attività di preliminare monitoraggio della situazione attualmente in essere, al fine di individuare proposte tese a dare attuazione alla misura, contemperabili con la salvaguardia del buon andamento della gestione amministrativa dell'Autorità e della continuità delle attività di regolazione, vigilanza e sanzione dell'Agcom. In particolare sarà necessario individuare, compatibilmente con le predette esigenze, modalità di elaborazione di sistemi di: i) rotazione generale: con tale criterio, si intende dare evidenza - tramite uno o più appositi indicatori da definire - dei processi di mobilità interna che, indipendentemente dalle previsioni di legge in tema di contrasto alla corruzione, già garantiscono consistenti tassi di rotazione del personale. Il criterio, pertanto, dovrebbe trovare applicazione considerando il tasso di mobilità interno annuale di tutto il personale dell'Autorità, in forma indistinta; ii) rotazione specifica, per il personale dirigenziale e per il personale con funzioni di responsabilità in ragione del livello di coinvolgimento nei processi esposti ad un livello alto di rischio di corruzione, valutando le condizioni di applicabilità della misura ed avendo a riferimento la salvaguardia dell'operatività dell'Autorità e la tutela degli istituti contrattuali e di carriera di cui beneficiano i dipendenti interessati alla eventuale applicazione della rotazione; iii) rotazione per il conferimento di incarichi: il criterio prevede la definizione di un limite temporale - per il personale dirigenziale e per il personale con funzioni di responsabilità - nel conferimento di incarichi esterni o nell'assumere le funzioni di componente di Commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale.

Il resoconto del monitoraggio, condotto dal Responsabile unico unitamente al Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione, utile ai fini della definizione dei criteri con cui procedere all'implementazione delle misure di rotazione di carattere generale e specifico, sarà sottoposto all'attenzione del Segretario generale e del Consiglio per le valutazioni di competenza (2018).

Al riguardo è, tuttavia, opportuno sottolineare che, pur nelle more della definizione di metodologie e criteri di rotazione del personale (2019), da intendersi come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane (e, dunque, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva) da accompagnare e sostenere anche da percorsi di formazione per una riqualificazione professionale, l'Autorità nel dicembre 2014 ha concluso un importante procedimento per il riassetto complessivo della struttura organizzativa (delibera n. 628/14/CONS), anche allo scopo di ruotare, al massimo livello possibile, le posizioni dirigenziali e direttive. Nel corso del 2015

e del 2016, invece, si è proceduto ad una riallocazione delle risorse presso le singole unità risultanti dalla riorganizzazione.

Nel corso del 2017 si procederà ad un nuovo intervento di ridefinizione dell'assetto organizzativo, assicurando, ove possibile, anche una rotazione delle posizioni dirigenziali. Tale procedura si concluderà all'esito della verifica periodica della funzionalità e dell'efficienza della struttura organizzativa dell'amministrazione, avviata ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Per il 2017 si prevede, altresì, l'individuazione e l'applicazione da parte del Servizio Risorse umane e organizzazione di un sistema di rotazione, con un limite biennale, per il conferimento di incarichi a soggetti esterni cui siano attribuite le funzioni di componente di Commissioni esaminatrici per il reclutamento di personale. Analoga misura deve essere prevista ed applicata, con limite annuale, per il personale dirigenziale e con funzioni di responsabilità per lo svolgimento delle medesime funzioni.

In attesa di definire, in un quadro di elevate *expertise* professionali complessive dell'amministrazione, la fattiva utilizzabilità della rotazione come misura di prevenzione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, i Responsabili delle singole unità organizzative provvedono, nei limiti delle proprie competenze e compatibilmente con la natura del procedimento ed il livello di professionalità e specializzazione richiesto, ad operare specifiche scelte organizzative che possano comportare effetti analoghi. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di una rotazione tra i funzionari nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento; alla condivisione delle attività tra più soggetti, evitando l'isolamento di certe mansioni; all'incentivo della trasparenza delle attività all'interno della singola struttura organizzativa o, ancora, l'articolazione delle competenze (c.d., segregazione delle funzioni), ossia attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a: i) svolgimento di istruttorie e accertamenti; ii) adozione di decisioni; iii) attuazione delle decisioni assunte; iv) effettuazione delle verifiche; previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se formalmente la responsabilità del procedimento o del processo resti affidata ad un unico funzionario.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a verificare l'attuazione delle predette misure con cadenza periodica, quantomeno annuale.

→ Riferimenti normativi

- Legge 190/12
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Attuazione nuovi conferimenti incarichi dirigenziali e riorganizzazione delle unità interne
- Adozione di un sistema di rotazione per conferimento di incarichi a soggetti esterni ovvero interni per l'attribuzione di funzioni di componente di Commissioni per procedure concorsuali, applicando rispettivamente un limite di due anni e un anno
- Rotazione nel conferimento di incarico di responsabile del procedimento e altre misure analoghe
- Verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Consiglio
- Segretario generale
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione
- Responsabili delle singole unità organizzative

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA15 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Le azioni di sensibilizzazione volte a creare un dialogo con l'esterno possono contribuire a far emergere fenomeni corruttivi altrimenti "silenti" o aspetti di inadeguatezza o di inefficacia delle misure previste ed attuate. Ed infatti, *"al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni debbono realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del Piano, della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio sull'implementazione delle relative misure. Le amministrazioni debbono poi tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del Piano e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti tramite somministrazione di questionari. L'esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione del Piano, con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione"* (cfr., PNA).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a partire dal 2017 e ai fini dell'aggiornamento annuale del presente Piano, provvede ad elaborare una bozza di documento da pubblicare sul sito ai fini della consultazione pubblica, da espletare secondo le modalità procedurali già

definite in tema di partecipazione dalla normativa Agcom. La consultazione, finalizzata ad acquisire informazioni, commenti e suggerimenti in merito alle misure di prevenzione proposte ed al loro stato e grado di attuazione da parte dell'Autorità, costituisce una fase preliminare e propedeutica all'approvazione definitiva degli aggiornamenti al Piano, riportante le eventuali osservazioni pervenute.

Il Responsabile unico, all'esito della consultazione pubblica, può valutare, ove lo ritenga opportuno e necessario, di procedere anche con una consultazione interna, sottoponendo la bozza di documento alle osservazioni dei Responsabili delle singole unità organizzative prima della trasmissione degli atti al Consiglio per la relativa approvazione.

→ Riferimenti normativi

- Legge 190/12
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Pubblicazione nel sito web dell'Autorità per la consultazione pubblica

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

MISURA16 - MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE / SOGGETTI ESTERNI

L'articolo 1, comma 9, lett. e), della Legge prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Ciò rileva in particolare ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità del beneficiario con i dipendenti dell'Autorità.

Nel corso del 2017, i Responsabili delle singole unità organizzative provvedono ad attuare tale misura, relazionando al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sugli eventuali riscontri.

→ Riferimenti normativi

- Articolo 1, comma 9, della legge 190/12
- Piano Nazionale Anticorruzione

→ Azioni da intraprendere

- Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti

→ Soggetti competenti all'adozione delle misure

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabili delle singole unità organizzative

→ Termine

- 2017

→ Note

- Misura comune a tutte le strutture organizzative individuate dal presente Piano

**MISURA17 - SEGNALAZIONI DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI
(*whistleblowing*)**

40

I dipendenti informano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento delle proprie funzioni all'interno dell'Autorità, inviando una mail all'apposita casella di posta elettronica, denominata *anticorruzione@agcom.it*.

Le segnalazioni devono rispondere al *format* predisposto e pubblicato sia nella sezione "Autorità Trasparente" sia sulla pagina intranet dell'Agcom, nella sezione "Anticorruzione". Nelle medesime pagine, altresì, è pubblicato e reso disponibile un documento riportante le modalità procedurali inerenti all'elaborazione della segnalazione, alla trattazione e alla gestione della stessa, nonché agli strumenti preposti a garantire, conformemente alle prescrizioni legislative, l'anonimato del segnalante. Sia il documento illustrativo che il *format* di segnalazione sono disponibili sul sito Agcom e nella pagina intranet dal mese di dicembre 2015.

Ad oggi non risulta pervenuta alcuna segnalazione.

SEZIONE III

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

III.1 Evoluzione normativa

L'Autorità ha provveduto a dare attuazione agli obblighi di trasparenza in tre distinte fasi, corrispondenti rispettivamente alle modifiche legislative intervenute nel corso del tempo e che possono essere sintetizzate come indicato di seguito.

→ Prima fase

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" ha ampliato e riordinato, in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, gli obblighi di trasparenza nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sull'esercizio di funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La disciplina - che prevede numerosi obblighi di pubblicità - promuove l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa, soprattutto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati e documenti. Per la tutela della trasparenza, inoltre, sono previsti vari tipi di controllo, sia di tipo accentrato, ad esempio, attraverso l'Autorità nazionale anticorruzione, che di tipo "diffuso" mediante la figura del Responsabile per la trasparenza e l'istituto dell'accesso civico e, ancor di più, attraverso il c.d. accesso civico generalizzato.

L'Autorità ha fin dall'inizio recepito gli obiettivi prefissi dal legislatore, nel pieno convincimento che un rapporto costruttivo e virtuoso tra Istituzioni e cittadini non possa prescindere da una completa declinazione del concetto di "trasparenza", intesa nella sua accezione più ampia, ovvero come: una posizione soggettiva garantita al cittadino; un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire; uno strumento di gestione della *res publica* per garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Trasparenza che, nella previgente formulazione, imponeva alle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione di provvedere "*all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti*", l'Agcom ha dato attuazione alle prescrizioni normative attraverso una serie di strumenti e di iniziative coordinate. Tra le più rilevanti:

- Adozione del primo “*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” (delibera n. 605/13/CONS).
- Nomina dei Responsabili per la trasparenza (delibera n. 670/13/CONS).
- Adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.
- Istituzione di un apposito “*Comitato di redazione per la comunicazione online*” (determina n. 7/13/SG) con il compito, tra gli altri, di gestire l’attuazione del Regolamento per quanto concerne la comunicazione *online*, la definizione di una disciplina dei tempi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito.
- Implementazione di un nuovo sito, rinnovato nella veste grafica e nella funzionalità, con particolare attenzione alla fruibilità dei contenuti: www.agcom.it.

→ Seconda fase

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore ha ridefinito l’ambito di applicazione della disciplina in materia di pubblicità e trasparenza, ampliandone la portata soggettiva. Ai sensi, infatti, del novellato articolo 11 del Decreto, “*(..) per pubbliche amministrazioni si intendono tutte quelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*”.

L’Autorità, conseguentemente, ha avviato tutte le attività necessarie per assicurare, anche sotto il profilo organizzativo interno, la coerenza delle misure adottate con la normativa vigente e l’adempimento degli obblighi ivi previsti. A tal fine, la stessa ha:

- Adottato un nuovo “*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.*”, che, conformemente al mutato quadro normativo, vincola l’Agcom, ove applicabili, al rispetto di tutti gli obblighi di trasparenza indicati dal legislatore (delibera n. 368/15/CONS che abroga la delibera n. 605/13/CONS).
- Provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge n. 190 del 2012, al fine di assicurare una gestione coordinata delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni e dalla normativa anticorruzione (delibera n. 63/15/CONS che abroga la delibera n. 670/13/CONS). In detta circostanza, peraltro, l'Autorità ha disposto la nomina, da parte dei Responsabili di ciascuna unità organizzativa di primo livello, di un Referente per la raccolta e la trasmissione dei dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

- Uniformato l'albero di navigazione della sezione "Autorità Trasparente" presente sul proprio sito istituzionale alla struttura definita dal legislatore (Tabella 1, allegata al Decreto).
- Attribuito alla Commissione controllo interno di cui all'articolo 27 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento anche il compito, proprio degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (delibera n. 161/15/CONS).
- Predisposto l'aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 (aggiornamento 2015 e 2016), coordinandolo con le misure finalizzate a prevenire la corruzione, a loro volta specificate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017.
- Nominato un Gruppo di Lavoro per supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'espletamento delle attività in materia di trasparenza ai fini del rilascio dell'attestazione da parte della Commissione controllo interno in funzione di OIV.

→ Terza fase

Il Decreto Trasparenza è stato oggetto di ulteriore revisione da parte del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

L'Autorità, pertanto, è chiamata a dare attuazione alle nuove prescrizioni legislative. A tal fine provvederà entro il primo trimestre del 2017 alle attività richiamate al successivo paragrafo III.2.

Si anticipa, in questa sede, che una delle principali novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 consiste nella piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza, come peraltro indicato nella delibera n. 831/2016 dell'ANAC recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. A tal fine, è inserito

nel presente Piano la sezione III, specificamente dedicata alla programmazione triennale della trasparenza e dell'integrità.

III.2 Adeguamento al nuovo Decreto Trasparenza

L'Autorità intende ottemperare alle nuove disposizioni contenute nel Decreto Trasparenza attraverso i seguenti interventi:

- a) Adeguamento dell'albero di navigazione inerente alla sezione "Autorità Trasparente" ai nuovi obblighi di pubblicazione indicati dal legislatore in sede di modifica.
- b) Adozione del nuovo Regolamento Trasparenza che, nel recepire i nuovi obblighi di pubblicazione indicati dal legislatore in sede di modifica, fornisca anche indicazioni temporali e procedurali per i Referenti ed il Responsabile, onde garantire la corretta applicazione delle misure in esso contenute.
- c) Adozione di un Regolamento volto a disciplinare le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico e del nuovo accesso civico "generalizzato", da integrare e coordinare con le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti nell'ambito del procedimento amministrativo.

III.3 La programmazione degli obblighi di pubblicazione e le ulteriori misure di trasparenza

Il presente Piano definisce, unitamente alle misure specifiche di prevenzione della corruzione, le attività, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza e dal Regolamento Trasparenza, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

L'Autorità, peraltro, attraverso l'aggiornamento annuale può individuare eventuali ed ulteriori misure volte a garantire costantemente un'azione amministrativa sempre più trasparente, al servizio di utenti, operatori e cittadini. A tal fine terrà conto anche delle osservazioni eventualmente fornite in sede di consultazione pubblica (Misura15) in fase di aggiornamento del Piano e delle misure in esso contenute.

Il Piano, il Regolamento Trasparenza e tutti gli atti connessi, *in primis* le relazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di attuazione del Piano, sono pubblicati nella sezione "Autorità Trasparente".

III.3.1 Misure adottate e iniziative da assumere

L'Agcom, attraverso la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantisce l'osservanza e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni presenti nella sezione "Autorità Trasparente". Al Responsabile, peraltro, è affidato l'aggiornamento del Piano, la gestione delle richieste di accesso civico avanzate ai sensi del Regolamento, nonché un potere di riesame in caso di rigetto o omesso riscontro da parte delle strutture competenti alle richieste di accesso civico "generalizzato".

Al fine di garantire costanza e capillarità nell'assolvimento degli obblighi di legge in tema di trasparenza, quindi, il Responsabile si avvale dei "Referenti", a loro volta individuati dai Responsabili di ciascuna unità organizzativa, e deputati alla raccolta dei dati da pubblicare e alla trasmissione degli stessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza assicura la puntuale definizione dei contenuti da pubblicare in attuazione delle ulteriori modifiche apportate al Regolamento Trasparenza, che recepisce integralmente le previsioni contemplate nel Decreto.

In particolare, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità pubblica:

- a) Una breve descrizione del tipo di procedimento con l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica;
- c) Le modalità con le quali è possibile ottenere, per tipologia procedimentale, le relative informazioni;
- d) I termini di conclusione dei procedimenti e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- e) I procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso dell'Autorità;
- f) Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato;
- g) Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari con le informazioni per l'effettuazione dei pagamenti informatici, vale a dire i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento;
- h) Il nominativo e i recapiti del soggetto titolare del potere sostitutivo, da esercitarsi in caso di inerzia, nonché le modalità per attivare tale potere.

Per i procedimenti ad istanza di parte, anche:

- i) Gli atti e i documenti da allegare all'istanza;
- j) La modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;
- k) Gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni;
- l) I recapiti telefonici istituzionali;
- m) Le caselle di posta elettronica istituzionali a cui indirizzare le istanze.

Con riferimento ai dati, ai documenti e alle informazioni riportati nel proprio sito istituzionale ai sensi del Regolamento, l'Autorità ne garantisce la qualità assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali e l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

L'assolvimento dei predetti obblighi, peraltro, resta funzionale al diritto di chiunque di conoscere tali dati e di utilizzarli - citandone la fonte e rispettandone l'integrità - alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Ogni cittadino, in particolare, ha il diritto di richiedere tali dati, gratuitamente e senza obbligo di motivazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito dell'Autorità (c.d. "accesso civico"). L'Autorità assicura la concreta operatività di tale istituto fornendo nell'apposita sezione di "Autorità Trasparente" i recapiti telefonici e di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, competente a pronunciarsi sulla relativa istanza, unitamente al nominativo del soggetto titolare del potere sostitutivo ex articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuato nella persona del Segretario Generale. Con successivo e distinto box informativo vengono fornite anche le indicazioni operative inerenti al diritto di accesso c.d. "generalizzato" che riguarda tutti gli atti, i documenti e le informazioni detenuti dall'Autorità, oltre quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il "*Regolamento concernente la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", a seguito della relativa adozione, sarà pubblicato tra le disposizioni generali contenute nella sezione "Autorità Trasparente".

III.3.2 Dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria

Ai sensi del Regolamento Trasparenza, sono oggetto di pubblicazione obbligatoria i seguenti dati:

Denominazione	Specifiche
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Atti generali
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo
	Articolazione delle unità organizzative
	Organigramma dell'Autorità
	Contatti telefonici e caselle di posta
Consulenti e collaboratori	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice
	Dirigenti
	Posizioni organizzative
	Dotazione organica
	Personale non a tempo indeterminato
	Tassi di assenza
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
	Contrattazione collettiva
	OIV
Bandi di concorso	Bandi di concorso in formato tabellare
<i>Performance</i>	Sistema di misurazione e valutazione della <i>Performance</i>
	Piano della <i>Performance</i>
	Relazione sulla <i>Performance</i>
	Ammontare complessivo dei premi
	Dati relativi ai premi
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Bandi di gara e contratti	Banca dati relativa a bandi di gara e contratti Contratti Dati in formato aperto Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione	Patrimonio immobiliare

patrimonio	Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti
	IBAN e pagamenti informatici
Altri contenuti	Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori Registro degli accessi Potere sostitutivo Prevenzione della corruzione Catalogo di dati, metadati e banche dati Relazioni della Commissione controllo interno in funzione di OIV

III.3.3 Ulteriori misure di trasparenza ai fini della prevenzione della corruzione

Fermi restando i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'Autorità intende adottare ulteriori misure di trasparenza in ottica di prevenzione della corruzione. A tal fine si prevede sia il mantenimento di obblighi di pubblicazione oggetto di abrogazione da parte del d.lgs. 97/2016, sia la previsione di obblighi di pubblicazione aggiuntivi.

48

In attuazione delle suindicate previsioni, nella sezione "Autorità Trasparente":

- a) Restano le sotto-sezioni concernenti:
- Benessere organizzativo
 - Dati aggregati attività amministrativa
 - Monitoraggio tempi procedurali (Misura05)
 - Provvedimenti Consiglio e provvedimenti dirigenziali, diversi da quelli adottati in materia di bandi e contratti (Misura04)
 - Controlli sulle imprese
 - Oneri informativi per cittadini e imprese

La *ratio* è quella di garantire l'accesso al maggior numero possibile di dati, informazioni e documenti detenuti dall'amministrazione, assicurando, al contempo, una continuità al virtuoso processo interno di trasmissione dei dati per la pubblicazione nella sezione "Autorità Trasparente".

- b) Nella sezione "Bandi di concorso", unitamente alla pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte, così come prescritto dal legislatore, verranno inseriti anche i curricula dei componenti delle Commissioni

giudicatrici. In attuazione della ulteriore misura di prevenzione della corruzione, altresì, si prevede la pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di procedimenti penali (Misura10) e di conflitti di interessi (Misura06) per i membri delle Commissioni di gara e concorsuali. Le predette dichiarazioni vengono acquisite contestualmente al *curriculum vitae* di ciascun componente, a loro volta da pubblicare nelle rispettive sezioni (*i.e.*, “Bandi di concorso” e “Bandi di gara e contratti”).

La *ratio* è quella di garantire la massima trasparenza, estendendo ai componenti della Commissione concorsuale l’obbligo che, ex articolo 29 del Codice dei contratti, già trova applicazione nei confronti dei componenti delle Commissioni di gara.

- c) Nella sezione “Altri contenuti”, sotto-sezione “Prevenzione della corruzione”, viene pubblicata la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza concernente lo stato di attuazione del Piano e contenente, tra le altre informazioni, anche il dato annuale sul rispetto del divieto di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (Misura11).
- d) Nella sezione contenente i curricula dei dirigenti, unitamente alle dichiarazioni di inconfirabilità e di incompatibilità (Misura8), vengono acquisite e pubblicate anche le dichiarazioni circa l’insussistenza di procedimenti penali (Misura10).

Conformemente alle indicazioni fornite dal legislatore nella Legge 190/2012 e nel Decreto Trasparenza, nonché dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle proprie Linee Guida, l’Autorità si autovincola a una maggiore estensione della trasparenza, applicando ai dati e documenti oggetto di ulteriore pubblicazione gli strumenti di tutela previsti per le ipotesi di omessa pubblicazione e, *in primis*, l’istituto dell’accesso civico.

Tutti gli obblighi di pubblicazione (sia imposti *ex lege* sia disposti in attuazione del presente Piano) sono indicati nella tabella allegata (*Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano, in cui trovano indicazione, conformemente alle indicazioni del Decreto Trasparenza e delle Linee guida ANAC, anche le strutture organizzative responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre ai tempi di pubblicazione.

In aggiunta agli obblighi di pubblicazione indicati nel presente paragrafo, si rappresenta, infine, che l’Autorità è impegnata nella realizzazione di una piattaforma *open data*, le cui finalità di trasparenza sono state definite in coerenza con il processo di mappatura degli oneri amministrativi (c.d., MOA). Il miglioramento della trasparenza e delle modalità di raccolta e diffusione delle

informazioni rappresentano, infatti, il presupposto imprescindibile per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e, quindi, un fattore di potenziamento dell'efficienza complessiva della regolazione. Tra le attività svolte, in particolare, vi è l'apertura al pubblico dei dati in possesso dell'Autorità in formato *open*, organizzati secondo un catalogo ragionato del quale fanno parte, in prima istanza, le informazioni sui mercati prodotti nell'ambito delle predette analisi.

III.4 Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione obbligatoria

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera un controllo continuo sui contenuti pubblicati, sugli aggiornamenti e sugli adempimenti normativi, monitorando l'intero complesso di azioni in materia pubblicazione ai fini della trasparenza e dell'integrità, con particolare riferimento all'aggiornamento della sezione "Autorità trasparente" presente sul sito istituzionale.

Annualmente, il Responsabile pubblica sul sito dell'Autorità un prospetto riepilogativo che riporta, in modo intuitivo e facilmente leggibile, informazioni sull'attuazione della disciplina sulla trasparenza in Agcom e, più in generale, sul relativo stato di aggiornamento delle disposizioni contenute nel presente Piano.

Nel rispetto delle iniziative da intraprendere in merito al monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione obbligatoria, il responsabile favorisce delle sessioni di incontro con i dipendenti coinvolti nel processo di pubblicazione dei dati, ulteriormente incentivate dalle previsioni specifiche contenute nelle Linee Guida.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei Responsabili delle singole unità organizzative. L'Agcom, al riguardo, è impegnata ad implementare idonei meccanismi per tradurre concretamente l'attività svolta in materia di trasparenza sia in elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e di corresponsione della loro retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale, sia come elemento di valutazione della *performance* sul piano organizzativo.

III.5 Violazioni e sanzioni

In caso di violazioni si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Trasparenza e nel Regolamento.

SEZIONE IV

IV.1 Ulteriori iniziative dell’Autorità in materia di prevenzione della corruzione

Al di là dell’applicazione delle prescrizioni di legge e delle misure programmate, l’Autorità intende adottare ulteriori misure di prevenzione della corruzione, sia di natura organizzativa che di carattere procedurale. In particolare:

- Previsione dell’obbligo per i Responsabili delle singole unità organizzative di disporre la nomina di un Referente della corruzione, preferendo la possibilità di far coincidere tale figura con quella del Referente della trasparenza. Qualora il Referente della corruzione sia un soggetto diverso dal Referente della trasparenza, il Responsabile della singola unità organizzativa assicura la massima collaborazione tra gli stessi, al fine di non ritardare o compromettere l’attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in tema di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza. In caso di omessa comunicazione, il Referente della corruzione è ex se il Responsabile della singola unità organizzativa.
- Aggiornamento, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle Linee guida vigenti per la pubblicazione dei dati nella sezione “Autorità Trasparente”. Tale documento, in particolare, conterrà le ulteriori indicazioni per i Referenti della corruzione, al fine di garantire una costante circolazione interna delle informazioni e, quindi, una compiuta e tempestiva attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure contenute nel Piano da parte dello stesso Responsabile.
- In occasione del primo aggiornamento annuale al presente Piano, l’Autorità assicura un’attività di pianificazione delle misure ed una valutazione dei rischi più completa e dettagliata, a partire dalla mappatura dei processi. A tal fine, si conta di assicurare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una struttura di supporto stabile per l’espletamento delle suindicate attività.

IV.2 Disposizioni conclusive

Il presente Piano entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Autorità Trasparente”, “Disposizioni generali”, ha una validità triennale e è aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L’aggiornamento annuale Piano tiene conto, in particolare:

- di disposizioni normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti o che modificano le finalità istituzionali dell’Agcom (es. acquisizione di nuove competenze);

- l'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

Il Responsabile, inoltre, è tenuto a proporre all'organo collegiale dell'Autorità la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

In caso di violazioni trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalla Legge.